



**COMUNE DI MARONE**  
***Provincia di Brescia***

**DECRETO DEL SINDACO**  
**N.1 DEL 11/06/2024**

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

**IL SINDACO**

Il sottoscritto Alessio Rinaldi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Marone, con sede in Via Roma n. 10;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L) il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- l'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, in particolare gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

Considerato che l'art. 19, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 prevede "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente C.C.N.L.";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20/05/2019, modificata con la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 29/10/2019, con la quale sono state istituite le aree delle posizioni organizzative (ora di Elevata Qualificazione EQ) ed è stato approvato il Regolamento sulla disciplina delle stesse;

Dato atto che presso l'Ente non sono presenti dipendenti di categoria D con le necessarie competenze e professionalità ai quali poter attribuire la Responsabilità dell'Area Tecnico – Manutentiva;

## **ATTRIBUISCE**

**al Dott. GIOVANNI STANZIONE**, nato a Ischia il 03/11/1960, Segretario Comunale, **la responsabilità apicale dell'Area Tecnico - Manutentiva** (cui competono i servizi inerenti i lavori pubblici – le manutenzioni – la gestione del patrimonio – l'urbanistica e l'edilizia privata), ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Restano in capo al Sindaco**, oltre alla Responsabilità apicale dell'Area di Vigilanza:

- la **Rappresentanza legale per la stipula dei contratti relativi ai servizi sopra citati**, per i quali il Dott. Giovanni Stanzone interviene già come Ufficiale Rogante;
- la **Rappresentanza legale per la sottoscrizione di atti rogati da Notaio**;

## **INDIVIDUA**

ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022, **lo stesso Dott. GIOVANNI STANZIONE quale titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tecnico - Manutentiva** alle seguenti condizioni:

### **1. INCARICO**

L'incarico per l'Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva, attribuito con il presente atto, richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 16 del CCNL funzioni locali 16/11/2022, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

### **DURATA DELL'INCARICO**

Visto l'art. 2 del Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative che testualmente recita *“gli incarichi sono attribuiti per un periodo massimo di 3 anni e comunque non possono superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce”*, nonché l'art. 18 del CCNL 16/11/2022 l'incarico è conferito a decorrere **dal 11/06/2024 al 10/06/2027**.

### **2. RETRIBUZIONE**

Il trattamento economico spettante al Dott. Giovanni Stanzone quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione è quello previsto dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciale vigente e si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato
- g) diritti di segreteria
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate

La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del CCNL in vigore assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario.

#### **4. REGIME ORARIO**

L'orario di lavoro dovrà corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, essere adeguato al buon andamento dei servizi comunali.

Le ore aggiuntive eventualmente prestate non danno luogo a compensi di lavoro straordinario o a recuperi in termini di ore libere, salvo quanto specificatamente previsto da norme contrattuali.

#### **6. REVOCA**

L'incarico oggetto del presente contratto può essere revocato anche prima della scadenza del termine previsto al precedente punto 1, per:

- 1) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati nelle forme previste dalla legge.

**IL SINDACO  
ALESSIO RINALDI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*